

Art. 50

Durata ed effetti comuni dei piani attuativi

1. Le previsioni degli strumenti urbanistici relative ai piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa mista pubblico - privata hanno efficacia per dieci anni dalla approvazione dei medesimi strumenti. E' fatta salva la possibilità per il comune di stabilire un termine di efficacia inferiore per quelle previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento e per gli insediamenti storici, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale.

2. Dall'approvazione dei piani decorre il termine massimo di cinque anni per la sottoscrizione della convenzione. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine il piano decade e le aree interessate sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metro cubo per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

3. I piani attuativi di iniziativa pubblica hanno efficacia decennale che decorre dal giorno di entrata in vigore dei medesimi I piani attuativi di iniziativa privata hanno efficacia per dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione.

4. Decorso i termini di cui al comma 3) senza che le opere di urbanizzazione siano state compiutamente realizzate, il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione, restando fermo, a tempo indeterminato, soltanto l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nel piano stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3.

5. Per il necessario assetto della parte rimasta inattuata, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia, deve essere predisposto un nuovo piano. Scaduto inutilmente tale termine si applica quanto previsto dal comma 2.

6. Decorso i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ed ogni qualvolta il piano decada, nelle more della obbligatoria riprogrammazione della destinazione delle aree divenute utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metro cubo per ogni metro quadrato di lotto accorpato, è consentito al comune autorizzare, sussistendone i presupposti, interventi in deroga alle previsioni del piano regolatore generale, secondo le norme di cui agli articoli 92 e seguenti.